

**ORIGINALE**

Sp. n. \_\_\_\_\_

Pro. n. 99/2006

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 8 MAR 2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Giuseppe Sbrenna)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la

segunte

**SENTENZA**

Visto il ricorso 99/2006 proposto da:

- MONACO ROSALIA
- ASCANI MARIA CRISTINA
- BOTTACCIOLI GIANFRANCO
- BRIZZI FRANCA
- CAPOTOSTI MARIA TERESA
- CATALUCCI ADRIANA
- CHIANELLI CARLO
- COMEGNA MICHELINA
- CONTI GIOVANNA
- ESPOSITO GENNARO
- GIACOMETTI DANIELA
- GILIBINI MAURA
- LEONINI PATRIZIA
- LUCIDI MARIO
- MARINELLI LUCIA
- MICHELANGELI SILVIA
- MILITO PATRIZIA
- PANITTI UBALDO
- PEPARELLO MARIA AGNESE
- PIERNERA CATERINA
- TOSTI MAURIZIO

rappresentati e difesi da:

**FRENGUELLI MATTEO**  
 con domicilio eletto in PERUGIA  
 VIA CESAREI, 4  
 presso  
**FRENGUELLI MATTEO**

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA**  
**COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA DE QUA**

rappresentato e difeso da:  
**AVVOCATURA STATO**

*con domicilio eletto in PERUGIA  
VIA DEGLI OFFICI, 14  
presso la sua sede*

*e nei confronti di  
CORAZZI UBALDO  
AVORIO PAOLA  
rappresentati e difesi da:  
PELLONI MARCO  
con domicilio eletto in PERUGIA  
VIALE ROMA, 74  
presso MAJORCA FULVIO CARLO*

*e nei confronti di  
BORGHI ALESSANDRO  
BELARDINELLI MASSIMO  
GUELI ROBERTO  
MENGUCCI ROSSELLA  
CAPACCI RITA  
PISTOLETTI ANNA  
GIOVAGNONI ISABELLA  
SACCARDO DIANA  
LUNGAROTTI PAOLA  
rappresentati e difesi da:  
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO  
NICCOLINI FRANCESCO  
con domicilio eletto in PERUGIA  
VIA BARTOLO, 54  
presso  
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO*

*e nei confronti di  
RINALDI MARCELLO  
CARNEVALI GIOVANNA  
MENICHINI CARLO  
ROSSI IVA  
MANNUCCI ANTONIETTA  
MICELI ARCANGELA  
PROIETTI NORMA  
RICCARDI CARLA  
CORNACCHIA STEFANIA  
FIORETTI PATRIZIA  
FERRETTI SIMONA  
DALMONTE MONICA  
MEATTA ANTONELLA  
GUARENTE SERGIO*

rappresentati e difesi da:  
**SALARI MAURIZIO**  
*con domicilio eletto in PERUGIA*  
**VIA BAGLIONI, 10**  
*presso PETRINI PAOLO*

*e nei confronti di*  
**SCORZIPA VALERIO**  
**CIUFFETTI AUGUSTO**  
**VACCARI VALERIA**  
**BOCCUTO GIUSEPPINA**  
**SPIGARELLI SANDRA**  
**BORIOSI ELIO**  
**NICODEMO BENIAMINO**  
**TONTI ROSELLA**  
**COSTANZO PATRIZIA**  
**FINAURO STEFANIA**  
**MONALDI ANGELA**  
**ROSI MARIA CRISTINA**  
**DOMINICI MANUELA**  
**BUSA' ELVIRA**  
**CASTELLANI MORENA**  
**SAGRESTANI FIORELLA**  
**DIAMANTI LUCIA**  
**MARAVALLE CRISTINA**  
**GENTILI RITA**  
**BARGELLI SERGIO**  
**CHIASSAI MARIA RITA**  
**MIZZI ANNA RITA**  
**ANTONUCCI ANGELA**  
**CHIOTTI LEONE MARIA**  
*tutti non costituitisi in giudizio*

per l'annullamento

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Regionale Scolastico dell'Umbria prot. n. 37792 C/12 del 19.12.2005 (all. sub 1) con il quale veniva approvato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale nel concorso de qua e nel quale non figurano gli odierni ricorrenti;

2) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale (all. sub 2) approvato con il provvedimento di cui al punto ,che precede;

3) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale e segnatamente di tutti i verbali (all. sub 3) delle sedute della Commissione Giudicatrice nonchè di tutti gli altri atti e/o provvedimenti che hanno segnato la procedura concorsuale di che trattasi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA DE QUA  
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA*

*AVORIO PAOLA  
BELARDINELLI MASSIMO  
BORGHI ALESSANDRO  
CAPACCI RITA  
CARNEVALI GIOVANNA  
CORAZZI UBALDO  
CORNACCHIA STEFANIA  
DALMONTE MONICA  
FERRETTI SIMONA  
FIORETTI PATRIZIA  
GIOVAGNONI ISABELLA  
GUARENTE SERGIO  
GUELI ROBERTO  
LUNGAROTTI PAOLA  
MANNUCCI ANTONIETTA  
MEATTA ANTONELLA  
MENGUCCI ROSSELLA  
MENICHINI CARLO  
MICELI ARCANGELA  
PISTOLETTI ANNA  
PROIETTI NORMA  
RICCARDI CARLA  
RINALDI MARCELLO*

*ROSSI IVA  
SACCARDO DIANA*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni e dei controinteressati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti i motivi aggiunti depositati con le memorie di costituzioni in data 9 giugno 2006 e i motivi aggiunti depositati in data 25 novembre 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2006 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

**FATTO E DIRITTO**

1- I ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto del 22 novembre 2004.

All'esito delle prove scritte, non avendo riportato un punteggio sufficiente, essi non sono risultati ammessi alle prove orali.

Donde il presente ricorso, nel quale gli interessati propongono e sviluppano varie censure che si possono sintetizzare come segue:

- la Commissione di Concorso avrebbe violato l'art.11, comma 3, del bando poiché, mentre questo prevedeva lo svolgimento di due prove scritte di tipologia differenziata, l'una sotto forma di "saggio" e l'altra sotto forma di "progetto", essa avrebbe in realtà formulato due prove appartenenti entrambe alla tipologia del "saggio", e nessuna a quella del "progetto";

- i criteri di valutazione delle prove scritte sarebbero stati stabiliti tardivamente quando erano già state esperite le prove stesse;
- si contestano i criteri di attribuzione dei punteggi;
- la correzione dei compiti sarebbe avvenuta seguendo lo stesso numero d'ordine dell'elenco dei candidati ammessi, annotato sulle buste contenenti gli elaborati, il che non avrebbe garantito l'anonimato degli elaborati stessi;
- sarebbero stati violati i principi in materia di collegio perfetto giacché dal verbale n. 42 si evince la presenza di due soli membri della Commissione;
- la correzione di tre elaborati nella stessa seduta in cui sono state aperte le buste sarebbe avvenuta in un lasso di tempo troppo breve;
- sarebbe illegittima l'attività svolta dalla Commissione a partire dal primo settembre 2005 essendo in tale data cessato dal servizio uno dei suoi membri.

L'amministrazione e le parti controinteressate si sono costituite in giudizio controdeducendo.

2- Va preliminarmente rilevato che una degli attuali ricorrenti, la prof. Rosalia Monaco, era stata esclusa dalle stesse prove scritte, in quanto sprovvista (a giudizio dell'amministrazione) dei titoli necessari. Contro questa esclusione la prof. Monaco ha proposto un distinto ricorso (ric. n. 317/2005), ottenendo, in sede cautelare, l'ammissione con riserva. Il ricorso n. 317/2005 è stato discusso alla stessa udienza del presente, e deciso alla stessa camera di consiglio: la decisione del Collegio è nel senso del rigetto.

Ne consegue che il presente ricorso (n. 99/2006) va dichiarato improcedibile per sopravvento difetto d'interesse, limitatamente alla

ricorrente Monaco. Resta, ovviamente da essere deciso nell'interesse degli altri ricorrenti.

3- Passando all'esame del merito, il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

Infatti, basta leggere il bando di concorso per rilevare come le due prove scritte, disciplinate dall'art. 11, siano costituite da un saggio e da un progetto: «La prima prova scritta consiste nella stesura di un saggio (...) la seconda prova scritta consiste nella predisposizione di un progetto a partire da un insieme di dati forniti (...)»

È evidente che la previsione di due diversi tipi di prova risponde ad altrettanto diverse finalità.

Difatti, il saggio mira essenzialmente a mettere in luce l'avvenuta acquisizione di un patrimonio culturale e la capacità di concettualizzazione ed esposizione.

Per contro, il progetto, tende principalmente a valorizzare, al di là del patrimonio culturale, la capacità di intervenire concretamente sulla realtà, per raggiungere, attraverso l'ideazione di un procedimento essenzialmente tecnico, determinati obiettivi.

In altre parole, la seconda prova ("progetto") va considerata (in un certo senso) una prova "pratica", analogamente a quanto avviene in altri concorsi (in genere per le posizioni caratterizzate da elevata professionalità) e in taluni esami di abilitazione: attraverso la simulazione di un caso pratico (più o meno immaginario, ma comunque realistico) i cui estremi sono ideati e forniti dalla commissione, agli aspiranti magistrati si chiede di redigere una sentenza, agli aspiranti avvocati di redigere un atto defensionale o un parere, agli aspiranti notai di stendere un rogito, etc.: sempre, beninteso, in aggiunta

ad altre prove scritte impostate secondo il modello tradizionale del saggio. Si vuole insomma verificare come il candidato sappia uscire dall'empireo delle teorie (nonché dei luoghi comuni e dei "brevi cenni sull'universo") e dia prova di saper affrontare un caso pratico calandovi le proprie conoscenze, secondo l'antico detto *hic Rhodus, hic salta*.

4- Di più: la diversità fra le due prove scritte è confermata anche dai commi 5 e 6 dell'art. 11 del bando, i quali indicano distintamente i criteri di giudizio da adottare nella valutazione dell'una e dell'altra.

Per vero, il comma 5 stabilisce che i "saggi" debbono essere valutati in base a " *padronanza dei temi affrontati -articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; -chiarezza e correttezza della forma espressiva* ".

Invece, per i "progetti" (comma 6) la valutazione deve incentrarsi su "... *analisi del contesto; - obiettivi del progetto; - articolazione e programma degli interventi; - criteri di verifica; -innovatività*".

5- Pertanto, per la seconda prova scritta la commissione doveva fornire un insieme di dati (cioè, in sostanza, la descrizione di una situazione concreta) a partire dai quali i candidati, dopo averli analizzati, avrebbero dovuto formulare degli obiettivi concreti (coerenti con le finalità genericamente indicate dalla commissione) ed indicare le modalità operative per raggiungerli, commisurando mezzi e fini.

Di fatto, il comportamento della commissione non è stato questo.

La traccia della seconda prova, anziché atteggiarsi come "progetto" non si differenzia, dal punto di vista strutturale, da quella del "saggio": in essa si propone ai candidati una dissertazione puramente teorica senza fornir loro





alcuna indicazione fattuale né sulle problematiche da risolvere né sulle finalità da raggiungere.

Basta leggere la ridetta traccia per riscontrare come, al di là delle fioriture lessicali, non si faccia altro che chiedere ai candidati di illustrare il ruolo del dirigente scolastico in una società globalizzata.

La traccia infatti è del seguente testuale tenore:

*«In una società globalizzata dove la comunicazione, anche attraverso le tecnologie, annulla ogni nozione di spazio e di tempo, l'educazione ha una responsabilità notevole sul piano sociale, culturale ed economico per la formazione di una nuova cittadinanza, anche in ragione della interazione tra culture di origine diversa, sì che acquista un valore fondamentale il concetto di differenza.*

*«In un progetto educativo che coinvolge la scuola ed ogni altra istituzione formativa, il ruolo del Dirigente Scolastico è di estrema importanza per la mediazione tra le dimensioni locale, nazionale ed internazionale e per l'acquisizione di saperi funzionali alla comunicazione linguistica, alla comprensione etica e religiosa, all'atteggiamento nei riguardi della scienza, alla diffusione di una sensibilità estetica ad avvalorare le proprie tradizioni ed i propri beni culturali, all'affermazione della propria identità storica ed ideale*

*«Il candidato è sollecitato a descriverne l'iter processuale in relazione alle mutazioni ed ai dati emergenti che si evincono da quanto fin qui descritto».*

Quindi, nessuna simulazione di un caso pratico, nessuna descrizione di situazioni concrete e definite, sulle quali intervenire per realizzare un

determinato obiettivo; nulla che possa in qualche modo consentire di redigere un progetto.

La violazione della normativa concorsuale è palese e macroscopica per cui non occorre aggiungere altro per illustrarla.

6- Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev'essere accolto con conseguentemente annullamento degli atti impugnati. Salvo, come si è detto, la dichiarazione d'improcedibilità nei riguardi della ricorrente Monaco.

Resta assorbito l'esame delle ulteriori censure attesa la natura d'antecedente logico di quella ritenuta fondata.

L'Amministrazione è tenuta a rinnovare tutte le fasi procedurali del concorso in esame successive alla valutazione dei titoli, all'ammissione dei candidati ed alla prima prova scritta (che, a quanto è dato sapere, si è svolta regolarmente).

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto dell'articolata attività difensiva cui sono state costrette le parti ricorrenti, seguono la soccombenza e sono poste a carico della sola Amministrazione giacché le parti controinteressate sono del tutto estranee al sub procedimento che ha condotto all'emanazione degli atti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso nei riguardi della ricorrente Monaco; per il resto accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati come meglio indicato in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate in € 4.000 oltre agli accessori di legge ed alle ulteriori spese eventualmente occorrente.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2006, con l'intervento dei signori:

Avv. Pier Giorgio Lignani	Presidente
Avv. Annibale Ferrari	Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



**IL SEGRETARIO**

(Dott.<sup>sa</sup> Rossella Cardoni)

